PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 9 (Capitolato Allegato C)

Appena promulgata la legge che approva le cessione delle linee dello Stato alla compagnia, questa, mediante regolare procura, sara' investita della direzione dei lavori della stazione centrale a Torino, dei quali curera' l'eseguimento secondo i progetti approvati che non potranno essere variati in nessuna parte senza autorizzazione del Governo. Le relative spese saranno sopportate dal Governo fino a concorrenza dei fondi votati dal Parlamento. Quelle maggiori che potranno occorrere per la continuazione e compimento di detti lavori saranno a carico della compagnia, la quale inoltre rimborsera' al Governo L. 368,251 07, valore dei terreni permutati tra l'amministrazione dello Stato ed il municipio di Torino colla convenzione 6 maggio 1864, sempreche' tale atto venga approvato per legge.

La compagnia sara' incaricata della liquidazione dei conti, prendendo il Governo l'impegno di somministrarle tutti gli schiarimenti e documenti che potranno essere necessari, senza pero' che esso Governo abbia in alcun caso e per nessun titolo ad eccedere le somme portate in bilancio.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it